



**COMUNE DI
GAVORRANO**
PROVINCIA DI GROSSETO

PIANO REGOLATORE GENERALE
Regolamento urbanistico

Allegato 3
Disposizioni per le matrici ambientali

Maggio 2008

Articolo 1
Disposizioni applicative

1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente appendice definiscono le condizioni per le trasformazioni del territorio comunale, derivanti dalla valutazione integrata del regolamento urbanistico, da rispettare nella redazione dei piani di settore di competenza comunale, dei piani attuativi e degli altri atti comunali di governo del territorio, nonché nella disciplina delle trasformazioni del territorio in diretta attuazione del regolamento urbanistico.

Articolo 2
Disposizioni specifiche per i piani attuativi

1. Gli interventi di trasformazione soggetti a piano urbanistico attuativo sono subordinati alla valutazione integrata di cui all'articolo 11 della legge regionale 1/2005, disciplinata dal regolamento di attuazione n. 4/R/2007. In riferimento all'attuazione del regolamento urbanistico del comune di Gavorrano, i processi valutativi sono stati specificati nel paragrafo 9.2 della relazione di sintesi del regolamento urbanistico.

2. Ogni piano urbanistico attuativo deve essere corredato da uno specifico elaborato denominato "Relazione di sintesi". In esso sono descritte tutte le fasi del processo di valutazione svolte e comprende:

- a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;
- b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;
- c) la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;
- d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato 1 della dir. 2001/42/CE oltre alle misure idonee a evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente.

3. Su motivazione scritta degli uffici comunali possono essere escluse dall'obbligo di redigere la valutazione integrata i piani attuativi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale. Inoltre, sono esclusi comunque i piani con una rilevanza di impatto di cui al successivo comma 6 valutato trascurabile o basso.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera d) tengono conto delle informazioni contenute nella "Relazione di sintesi della valutazione integrata / Rapporto ambientale" del presente regolamento urbanistico e della "Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali" del piano strutturale. Per gli interventi all'interno delle "Aree idonee al completamento urbano" la valutazione degli effetti ambientali fa riferimento in primo luogo alla "Valutazione della trasformabilità delle singole aree".

5. La valutazione del livello di criticità dei prevedibili impatti sull'ambiente dei singoli interventi tiene conto delle seguenti soglie di riferimento:

- a) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di dimensione inferiore a 2.160 mq ovvero esercizi di vicinato di cui al Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto lieve;
- b) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di dimensione compresa tra 2.160 mq e 3.600 mq ovvero strutture di media distribuzione di cui al Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto medio;
- c) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di dimensione superiore a 3.600 mq ovvero strutture di grande distribuzione di cui al Regolamento regionale 26/7/1999 n. 4: impatto rilevante;

6. Insieme alla fragilità delle risorse indicata nella tabella di “Valutazione della trasformabilità delle singole aree” (dove “trasformabilità incondizionata” significa “fragilità bassa”, “trasformabilità condizionata” equivale a “fragilità media” e “trasformabilità fortemente condizionata” è uguale a “fragilità alta”), la valutazione dell’impatto di cui al comma precedente forma la seguente scala ordinale combinata risorse/impatti:

<i>Fragilità risorsa</i>	<i>Rilevanza impatti</i>		
	<i>Lieve</i>	<i>Medio</i>	<i>Rilevante</i>
Bassa (incondizionata)	trascurabile	basso	medio
Media (condizionata)	basso	medio	alto
Alta (fortemente condizionata)	medio	alto	critico

7. Ai fini dell’applicazione della scala ordinale combinata risorse/impatti di cui al precedente comma, per le trasformazioni relative a insediamenti industriali e artigianali gli impatti devono sempre essere classificati come “rilevanti”, a meno che il soggetto avente titolo a operare le trasformazioni non dimostri che i fattori di impatto, espressi in termini di fabbisogni di risorse (acqua, suolo e energia), necessità di smaltimento (acque reflue e rifiuti) ed emissioni in atmosfera, risultano inferiori o uguali, per qualità e quantità, a quelli derivanti dalle tipologie di trasformazione di cui alle lettere a) o b) del precedente comma 5, mediante una relazione con asseverazione.

8. Le misure di cui al comma 2, lettera d) sono commisurate ai livelli di criticità degli impatti negativi, così come determinati ai sensi del precedente comma 6, e tengono conto delle disposizioni definite nei successivi articoli della presente appendice.

Articolo 3 *Inquinamento atmosferico*

1. Ai fini della tutela e del miglioramento della qualità dell’aria, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche prevedono inoltre:

- a) la localizzazione di eventuali nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti o acustiche nell’area industriale del Bivio di Caldana;
- b) in alternativa a quanto indicato alla lettera a), per le piccole e medie industrie che possono tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro o servizi necessari senza imporre lunghi spostamenti, la definizione delle misure necessarie a renderne compatibili la presenza entro le articolazioni del sistema insediativo utilizzate significativamente per funzioni abitative con le esigenze di protezione dall’inquinamento,

mediante l'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera.

2. I piani attuati, i progetti unitari e le opere pubbliche, negli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione del traffico, nelle scelte localizzative delle funzioni, nonché nel disciplinare l'assetto organizzativo e morfologico dei manufatti edilizi, relativi agli insediamenti di nuova edificazione, o derivanti da demolizioni e ricostruzioni considerano adeguatamente i parametri meteorologici, per valutare le potenzialità di dispersione delle emissioni inquinanti, la facilità dei trasporti, e la qualità ambientale in relazione alle possibili fonti di inquinamento atmosferico e acustico.

3. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, relativamente agli insediamenti prevalentemente residenziali o misti, dimensionano, integrano e distribuiscono in modo organico nei tessuti insediativi, il complesso delle funzioni privilegiando modalità che non inducano inutile mobilità, anche attraverso un adeguato sviluppo ed uso delle reti informatiche, nonché provvedendo al riordino della circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale.

4. I piani attuativi di cui, i progetti unitari e le opere pubbliche, per la costruzione di nuove strade, devono prevedere misure atte ad assicurare che siano realizzate con tutte le precauzioni contro il degrado dell'ambiente, l'inquinamento chimico e acustico.

Articolo 4 *Inquinamento acustico*

1. Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale di cui al Piano di classificazione acustica approvato con delibera di consiglio comunale 30 novembre 2006, n.65, le trasformazioni, fisiche e/o funzionali e la nuova edificazione sono tenute a conformarsi, nell'utilizzazione, alla classe acustica della zona in cui ricadono, e comunque a garantire il rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al Dpcm 14 novembre 1997.

2. Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II nel Piano di classificazione acustica del territorio comunale di cui al comma 1 non sono ammesse trasformazioni dell'uso, nonché di nuova edificazione, di manufatti destinati ad attività artigianali e industriali.

3. Nelle aree attribuite alla classe acustica V nel Piano di classificazione acustica del territorio comunale di cui al comma 1 non sono ammesse trasformazioni dell'uso, nonché di nuova edificazione, di manufatti destinati alla residenza, ad esclusione delle residenze del personale di custodia.

4. Nei casi di trasformazione di manufatti esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla classe acustica, o che comunque non garantiscono il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, è richiesta l'adozione di ogni provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di inquinamento acustico, quali la riduzione della velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche.

Articolo 5
Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque

1. Ai fini del perseguimento del massimo risparmio idrico, mediante la razionalizzazione dei consumi di acqua idropotabile, i piani attuativi, i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere, con il consenso dell’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6, le seguenti misure:

- a) nelle nuove previsioni insediative o nelle previsioni di incremento degli insediamenti esistenti, la preliminare o contestuale realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi negli insediamenti abitativi e negli insediamenti commerciali e produttivi;
- b) nelle nuove previsioni insediative o nelle previsioni di incremento degli insediamenti esistenti, la preliminare o contestuale realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e le acque reflue;
- c) l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all’uso finale delle risorse idriche, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso a esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi;
- d) il reimpiego delle acque reflue, depurate e non;
- e) negli insediamenti produttivi, l’accumulo e il riutilizzo di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo;
- f) per gli usi agricoli, l’accumulo e il riutilizzo delle acque piovane e la raccolta e il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- g) l’adeguamento delle fognature bianche o miste in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete;
- h) la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;

2. I progetti dei piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono essere preventivamente verificati con l’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 6 affinché il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici non comporti il superamento delle disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento.

3. Negli interventi che comportano incrementi di prelievi idrici a fini produttivi, i soggetti promotori devono provvedere all’individuazione precisa delle fonti di approvvigionamento, fermo restando il prioritario ricorso alle misure indicate comma 1, dovendosi preferire, ove possibile, il ricorso alle acque di qualità meno pregiata.

4. I progetti dei piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere l’adeguamento, il rinnovamento e il potenziamento delle reti di smaltimento delle acque reflue, facilitando l’accessibilità per la manutenzione degli impianti e limitando le interferenze con le reti di trasporto.

5. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, negli interventi di nuova edificazione o derivanti da demolizioni e ricostruzioni, negli insediamenti abitativi e negli insediamenti commerciali e produttivi, subordinano la realizzazione degli interventi alla

contestuale attuazione di tutte le opere di infrastrutturazione del territorio che garantiscano la riqualificazione funzionale ed ambientale

6. I piani attuativi, i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere, per il territorio agricolo, la riconversione di sistemi di approvvigionamento idrico e la ristrutturazione di opere di derivazione, accumulo e distribuzione idrica a livello interaziendale al fine di gestire in modo ottimale le risorse idriche diminuendone il consumo e contrastando fenomeni di degrado ambientale a carico dei terreni agricoli e delle acque superficiali e profonde;

7. Laddove non sia possibile, o economicamente conveniente, il collegamento alla pubblica fognatura dei piccoli insediamenti e degli edifici isolati, è prescritto il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (trattamenti preliminari con fosse settiche o fosse Imhoff e subirrigazione; piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni e subirrigazione; stagni di ossidazione o fitodepurazione), tenendo conto, in ogni caso, della vulnerabilità idrogeologica del sito, ma puntando a privilegiare la fitodepurazione a basso impatto ambientale.

Articolo 6 *Siti da bonificare*

1. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, per le aree ricadenti nei siti da bonificare, così come indicati dal piano regionale di gestione dei rifiuti, terzo stralcio relativo alle aree inquinate, e dal piano provinciale delle bonifiche dei siti inquinati, adottato con delibera di consiglio provinciale n. 37 del 31 maggio 2004, devono prevedere:

- a) un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisca ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;
- b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l'intervento;
- c) l'utilizzo dell'area solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia di Grosseto.

Articolo 7 *Suolo agricolo e sistemazioni idraulico-agrarie*

2. I terreni agrari, ordinariamente coltivati, devono mantenere nel tempo un buon livello di fertilità, intesa come l'insieme di caratteristiche fisico-chimiche e microbiologiche caratterizzanti il terreno con l'attitudine a produrre.

3. La fertilità del terreno agrario deve essere mantenuta tramite continue operazioni di sistemazione del suolo e tecniche agronomiche appropriate. I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, i piani attuativi relativamente ad interventi ricadenti nel territorio rurale, devono contenere indicazioni specifiche relativamente all'esecuzione delle pratiche agronomiche di seguito indicate, in funzione dell'ordinamento culturale aziendale attuato:

- a) sistemazioni idraulico-agrarie per la regimazione delle acque meteoriche;
- b) lavorazioni principali e secondarie del terreno;
- c) apporto di sostanza organica;
- d) tecniche agronomiche per la riduzione dell'erosione del suolo;
- e) piani di concimazione nel caso di nuovi impianti di specie arboree poliennali;
- f) tecniche di irrigazione agraria;
- g) apertura di nuovi pozzi, laddove consentiti.

4. Negli atti d'obbligo o nelle convenzioni, sottoscritti a seguito dell'approvazione di programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e dei piani attuativi relativi a interventi edilizi nel territorio rurale e aperto, sono prescritti comportamenti antropici di buona pratica agricola, al fine di ripristinare e/o mantenere nel territorio comunale la difesa del suolo e la potenzialità produttiva del terreno, così come indicati ai successivi commi.

5. Per le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni pianeggianti è necessario effettuare e/o mantenere la baulatura del campo, la realizzazione e la successiva manutenzione di una rete di fossi e scoline, di prima e seconda raccolta per il deflusso delle acque superficiali in eccesso rispetto alla capacità idrica massima del terreno, così da evitare allagamenti e ristagni. Gli elementi costituenti la rete idraulico-agraria e gli alvei naturali e/o artificiali disposti a bordo campo, con funzioni di raccolta delle acque meteoriche, devono essere mantenuti liberi da vegetazione spontanea erbacea e/o arbustiva così da consentire il naturale deflusso delle acque eccedenti la capacità di imbibizione del terreno. Per le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni in pendenza è necessario effettuare e/o mantenere le sistemazione idraulico-agrarie del terreno tramite una rete di fossi e scoline, di prima e seconda raccolta delle acque superficiali, realizzati in numero sufficiente ad evitare la creazione di solchi nel suolo con la perdita per erosione di particelle di terreno e di macroelementi. A seconda della pendenza del terreno, comunque superiore al 5 per cento, deve essere effettuata la sistemazione idraulico-agraria degli appezzamenti di terreno, prediligendo quelle che tendono a ridurre il più possibile la velocità superficiale dell'acqua meteorica, riducono l'erosione del terreno con la conseguente diminuzione di perdita di macro e micro elementi nutritivi.

6. Ai fini delle sistemazioni agrarie, così come descritte al precedente comma 5, si elencano le seguenti tipologia di sistemazione agraria per terreni in pendenza:

- a) con pendenze del 30/40 per cento, e per la realizzazione di impianti di colture arboree ad alto reddito, è idoneo effettuare sistemazione per terrazzamento, per i vigneti, dove il muretto di sostegno di ciascuna terrazza è realizzato con pietrame locale a malta o a secco, seguendo le curve di livello del terreno. Per colture meno intensive è consigliato il gradonamento realizzato con muretti a secco, non necessariamente messi in opera seguendo le curve di livello. Per gli impianti di oliveto è ammesso utilizzare sistemazione a lunettamento di singole piante, ossia piccoli terrazzi sostenuti da muretti a pianta semicircolare posti a valle della ceppaia intesa come colletto della pianta;
- b) con pendenze fino al 20/25 per cento, e specialmente nel caso di colture erbacee, è idoneo effettuare sistemazioni a girapoggio. Le unità culturali o gli appezzamenti sono

delimitati da scoline il cui andamento si discosta da quello delle curve di livello dell'uno/due per cento;

c) con pendenze che variano dal 5 al 10 per cento e dal 20 al 30 per cento è idoneo utilizzare la sistemazione a rittochino. Le scoline parallele tra di loro a distanza variabile corrono lungo la linea di massima pendenza. L'azione erosiva delle acque meteoriche è ridotta.

7. Le lavorazioni principali devono essere effettuate con terreno in tempera, ossia quando la quantità di acqua interna è pari alla capacità di campo, o quando il contenuto in acqua è inferiore alla capacità di campo. Sono da evitare lavorazioni del suolo in presenza di ristagni idrici o di eccessi di acqua, al fine di evitare la perdita della struttura del terreno, con successive difficoltà di germinazione dei semi e conseguente diminuzione di prodotto. La profondità di lavorazione deve essere commisurata alla coltivazione per la quale viene effettuata, al tipo di apparato radicale posseduta dalle piante e dal tipo di tessitura del terreno. Sono da evitare, per le colture erbacee, lavorazioni profonde, oltre 40 centimetri rispetto alla superficie del terreno, soprattutto in terreni sabbiosi. Al fine di migliorare la stabilità dei versanti, anche per i terreni in forte pendenza, ricchi di scheletro e a tessitura sciolta, è da evitare l'aratura profonda, è invece preferibile effettuare lavorazioni superficiali non oltre 20-30 centimetri,

8. Al fine di mantenere la sostanza organica nel terreno, è fatto divieto di effettuare le seguenti pratiche agronomiche:

- a) bruciatura delle stoppie e dei residui colturali,
- b) bruciatura della vegetazione presente sul terreno alla fine del ciclo colturale produttivo di prati naturali o seminati o di altre colture;
- c) effettuare ogni anno lavorazioni profonde (40-60 cm) del terreno, soprattutto in terreni a tessitura sciolta (alto contenuto in sabbia).

Sono da prevedere, possibilmente ogni anno, in concomitanza con le lavorazioni principali del terreno, apporti di sostanza organica, tramite letamazione, distribuzione di reflui di frantoio e compost. Per questi ultimi apporti è necessario acquisire le necessarie autorizzazioni secondo quanto prescrive la normativa vigente al momento della distribuzione. Sono consigliate le pratiche di inerbimento permanente dell'interfila, nel caso di colture arboree e/o di pratiche di sovescio, ossia l'interramento della coltura erbacea nel momento di massimo sviluppo vegetativo, con specie erbacee leguminose.

Articolo 8

Risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili

1. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, nella definizione delle scelte localizzative di insediamenti di nuovo impianto, devono considerare le caratteristiche del luogo ai fini dell'uso razionale e integrato di energia sia in forma attiva che passiva attraverso i seguenti criteri:

- a) conoscenza delle caratteristiche fisiche dei luoghi, di quelle climatiche e microclimatiche e contestuali (densità energetiche, orientamenti, densità aree verdi e specie di piantumazioni);

b) standard di illuminazione naturale e condizione solare, in relazione alle diverse destinazioni degli edifici;

2. Nella definizione di insediamenti di nuovo impianto, di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti e del tracciato di nuove strade, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono basarsi, oltre alle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 145, comma 1 della legge regionale 1/2005, anche sui seguenti criteri:

- a) garanzia dell'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano;
- b) garanzia dell'esposizione al sole per tutto il giorno e degli impianti solari realizzati o progettati;
- c) garanzia di schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati circostanti) per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo ma che consenta una buona illuminazione interna;
- d) garanzia di utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
- e) riduzione dell'effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate e controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'albedo delle superfici di pavimentazione pubblica.

3. Al fine di favorire una riduzione dei consumi e l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, nella definizione di insediamenti di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere, oltre a quanto contenuto nelle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 145, comma 1 della legge regionale 1/2005, le seguenti misure:

- f) l'adozione di tecniche passive che migliorino l'efficienza energetica degli edifici;
- g) l'utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia;
- h) l'uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
- i) la realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
- j) la promozione del "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, *energy cascading*);
- k) la promozione della diffusione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento alla fonte eolica, alle biomasse e alla fonte termica solare e fotovoltaica.

4. Al fine di favorire una riduzione dei consumi e l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere, oltre a quanto contenuto nelle linee guida tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell'art. 145, comma 1 della legge regionale 1/2005, le seguenti misure:

- a) l'adozione di tecniche passive che migliorino l'efficienza energetica degli edifici;
- b) l'utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia;
- c) l'uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;

- d) la realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
- e) la promozione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, *energy cascading*);
- f) la promozione della diffusione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento alla fonte eolica, alle biomasse e alla fonte termica solare e fotovoltaica.

5. Gli interventi relativi all'utilizzo della fonte eolica sono realizzati nel rispetto delle “Linee guida per la valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici”, emanate dalla Regione Toscana, in particolare per quanto riguarda:

- a) individuazione delle aree critiche per aspetti naturalistici e relativi requisiti progettuali;
- b) procedure per la valutazione d'impatto sulle componenti naturalistiche e sul paesaggio, nonché sul patrimonio storico, architettonico e archeologico
- c) interazioni con le componenti ambientali atmosfera, clima acustico, ambiente idrico, suolo e sottosuolo nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione.

6. Gli interventi per l'utilizzo delle biomasse ai fini della produzione di energia sono realizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) lo sviluppo degli impianti deve essere collegato alla capacità di produzione e/o reperimento della biomassa nell'ambito territoriale di competenza dell'impianto;
- b) gli impianti devono essere localizzati laddove minimizzino le movimentazioni di combustibile ed il corrispondente aggravio del traffico stradale.

7. Per gli interventi relativi all'utilizzo della fonte solare termica e solare fotovoltaica, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche indicano norme specifiche in merito ai criteri costruttivi da utilizzare.

8. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere il rispetto delle “Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”, emanate dalla Regione Toscana con Dgr. n. 815 del 27.08.2004, ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 37 e della riduzione dei consumi energetici.

Articolo 9

Inquinamento elettromagnetico

1. Il presente regolamento urbanistico, come previsto dal regolamento di attuazione n. 9 del 20 dicembre del 2000, stabilisce nelle misure sottoindicate le fasce di rispetto dalle linee elettriche aeree esterne:

- a) metri 80 m per lato dalla proiezione a terra del conduttore più esterno per le linee aventi tensione nominale d'esercizio compresa tra 100 e 150 KV;
- b) metri 120 per lato dalla proiezione a terra del conduttore più esterno per le linee aventi tensione nominale d'esercizio superiori a 150 KV.

2. L'ampiezza delle fasce di cui al comma 1 lettere a e b può essere modificata qualora sopravvenga o si dimostri una loro diversa definizione secondo quanto indicato dall'articolo 6 del Dpcm 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori, di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"

3. Nelle fasce così come fissate nei commi 1 e 2, non può essere definita ammissibile l'edificazione di manufatti adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, né l'attivazione, mediante mutamento dell'uso, delle suindicate funzioni in manufatti esistenti.

4. In assenza di uno specifico strumento volto ad assicurare il corretto insediamento territoriale e urbanistico degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in applicazione della Dcr 12/2002, non può essere definita ammissibile l'edificazione di manufatti adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, né l'attivazione, mediante mutamento dell'uso, delle suindicate funzioni in manufatti esistenti nel raggio di 100 metri per le aree urbane e 500 metri per le aree extra-urbane a partire dal punto in cui sono ubicati gli impianti di telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione.

Articolo 10 *Raccolta dei rifiuti*

1. Nella definizione delle trasformazioni di nuovo impianto di insediamenti, e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono adeguatamente considerare, e soddisfare, le esigenze del servizio di gestione (raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, pericolosi e non, in particolare individuando appositi e adeguati spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, commisurati agli obiettivi definiti dalle vigenti disposizioni normative e dai pertinenti piani sovracomunali.

2. I piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono prevedere, secondo i criteri indicati nel piano provinciale di gestione dei rifiuti, spazi adeguati per la localizzazione di:

- a) isole ecologiche, costituite da insiemi di contenitori stradali per la raccolta;
- b) idonei punti di conferimento per alcune tipologie di rifiuti speciali oggetto di frequenti abbandoni (a esempio rifiuti inerti);
- c) ecocentri, intesi quali punti di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, senza trattamenti
- d) depositi funzionali provvisori per specifiche tipologie;
- e) stoccaggi funzionali di piccole dimensioni, meglio specificati come luoghi di raccolta decentrati, a disposizione prevalentemente dell'utenza domestica, a meno di specifici accordi.

3. Le aree destinate all'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché alle attività e alle funzioni marginali quali depositi e rottamazioni di automobili devono:
- essere adeguatamente schermate su tutti i perimetri dell'area di sedime con specie vegetali arboree e arbustive autoctone di adeguate dimensioni;
 - evitare che le lavorazioni in esse svolte arrechino danno alle altre funzioni previste nelle aree circostanti;
 - minimizzare gli impatti derivanti dal rumore e dalle polveri.

Articolo 11
Sistema produttivo

1. Nella definizione di insediamenti produttivi di nuovo impianto, e di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti produttivi esistenti, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche oltre alle disposizioni contenute negli articoli relativi al sistema aria, acqua, energia e rifiuti devono prevedere:
- a) la dotazione di un'adeguata rete di approvvigionamento idrico ed energetico, l'inserimento di aree per impianti tecnologici e di depurazione e la definizione di provvedimenti per la raccolta e distribuzione o riciclaggio dei rifiuti solidi;
 - b) le operazioni di riqualificazione ambientale.
2. Non sono ammissibili trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante.
3. Per quanto riguarda gli impatti sulle risorse ambientali e paesaggistiche, in sede di rilascio di titolo abilitativi, il richiedente deve produrre uno studio sulla rilevanza di impatto del ciclo produttivo e delle nuove funzioni da insediare, comprensivo delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie. Non sono, in ogni modo, ammissibili trasformazioni, fisiche o funzionali, che comportino l'attivazione di industrie insalubri di classe I.

Articolo 12
Sistema del verde

1. Oltre a quanto contenuto nelle disposizioni delle norme e a quanto prescritto dall'Appendice 1 del presente regolamento urbanistico, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche, per le nuove previsioni o per le trasformazioni urbanistiche ammesse, devono prevedere:
- la conservazione delle risorse naturali o il loro reintegro;
 - la dotazione di spazi interni agli insediamenti e le fasce alberate di connessione con le aree di verde urbano più vicine;
 - la realizzazione di strade e viali corredati da alberature di alto fusto;
 - l'impiego di pavimentazioni idonee alla crescita di tappeti erbosi per gli spazi pubblici e privati destinati a piazzali, a parcheggi, alla viabilità pedonale e ciclabile.
2. Oltre a quanto prescritto all'articolo 24 delle norme del presente regolamento urbanistico, per le fasce di rispetto degli insediamenti, sono tutelati e quindi soggetti a sole opere di mantenimento e incremento,:
- gli spazi verdi adiacenti ai corsi d'acqua;

- i percorsi pedonali e le piste ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde e di alberi che, nonché la rete dei percorsi storico-naturalistici che, penetrando nell'area urbanizzata, costituiscono completamento della rete ecologica territoriale in ambito urbano.

3. Fatto salvo quanto contenuto nell'Appendice 1 delle presenti norme, ai fini della qualificazione delle componenti dell'arredo urbano, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono essere conformi agli schemi progettuali predisposti dall'ufficio tecnico comunale competente. Tali schemi progettuali devono garantire la fruibilità e il decoro dello spazio urbano secondo criteri che privilegino la standardizzazione, la più alta qualità architettonica e l'aspetto esteriore dei tessuti edilizi, degli spazi pubblici e di relazione.

4. In mancanza degli schemi progettuali di cui al comma 3, i piani attuativi, i progetti unitari e le opere pubbliche devono essere preventivamente verificati e approvati dall'ufficio tecnico comunale, per le finalità sopra descritte, in particolare per quanto riguarda le seguenti opere strutturali, formali e funzionali:

- le opere di allestimento utili alla fruizione delle strade, delle piazze, degli spazi pubblici o di uso pubblico da parte dei veicoli e dei pedoni;
- le alberature, le aiuole e tutte le sistemazioni a verde del tessuto insediativo, con particolare riferimento al prospetto del piano terra degli edifici;
- le insegne commerciali e la segnaletica di informazione o indicazione;
- le attrezzature ecologiche per la raccolta dei rifiuti.

SOMMARIO

Articolo 1 Disposizioni applicative	1
Articolo 2 Disposizioni specifiche per i piani attuativi	1
Articolo 3 Inquinamento atmosferico.....	2
Articolo 4 Inquinamento acustico.....	3
Articolo 5 Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque	4
Articolo 6 Siti da bonificare	5
Articolo 7 Suolo agricolo e sistemazioni idraulico-agrarie	5
Articolo 8 Risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.....	7
Articolo 9 Inquinamento elettromagnetico.....	9
Articolo 10 Raccolta dei rifiuti.....	10
Articolo 11 Sistema produttivo	11
Articolo 12 Sistema del verde	11